



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 7/CSAT del 25 ottobre 2019

#### **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CSAT (2019/2020)**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 21 ottobre 2019,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### **MOTIVI**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. S. Selvaggi.**

**Ricorso della società ASD POL. DIL. LIONI avverso C.U. n. 27 del 10.10.2019 – gara Pol. Dil. Lioni / Castel San Giorgio del 6.10.2019 Campionato Regionale Eccellenza girone B. – Squalifica calciatore Caffaro Giovanni.**

La società Polisportiva Dil. Lioni proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per tre (3) giornate al calciatore Caffaro Giovanni adottata dal GST e pubblicata sul C.U. n.27 del 10/10/2019. Deduceva la società reclamante che la sanzione disciplinare adottata appare sproporzionata rispetto al fallo di gioco commesso dal predetto calciatore tant'è che l'avversario che ha subito non è dovuto ricorrere né alle cure sanitarie né si è dovuto procedere alla sostituzione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il reclamo ed il referto di gara, preliminarmente rileva che il file allegato al ricorso nel quale sono riportate le fasi di gioco nonché il fallo di gioco commesso dal calciatore Caffaro Giovanni, come ben noto alla stessa società reclamante non può essere visionato da questo giudice che deve decidere esclusivamente sui documenti ufficiali. Ciò nonostante ritiene la sanzione applicata dal GST sproporzionata rispetto a quanto descritto dal direttore di gara nel referto. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

#### **DELIBERA**

**di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Caffaro Giovanni a due (2) giornate effettive di gara; nulla per la tassa non versata.**

Così deciso in Napoli, in data 21.10.2019

**IL PRESIDENTE  
Avv. A. FROJO**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. S. Selvaggi.**

**Reclamo ASD REAL VITALIANO FUTSAL avverso C.U.28 dell'11.10.2019 (c.u. n.20 c5 del 10/10/2019) – gara Spartak San Nicola / Real Vitaliano del 5.10.2019 Campionato Regionale Calcio a Cinque serie C1 girone A – squalifica calciatore Russo Francesco n.15.07.1990.**

La società Asd Real Vitaliano Futsal proponeva ritualmente ricorso avverso la sanzione disciplinare della squalifica per tre (3) gare inflitta dal GST al calciatore Russo Francesco (15/7/1990). La società reclamante deduceva non solo che le motivazioni del GST apparivano “non chiare, non precise né concordanti” e che lo stesso non avevo valutato nel caso specifico tutti gli elementi probatori ma che il calciatore Russo Francesco era stato provocato al termine della gara da persona non identificata ma riconducibile senza alcun dubbio a dirigenti o tifosi avversari tant'è che la società Spartak S. Nicola subiva anch'essa una sanzione disciplinare per la presenza di persone non autorizzate nello spazio antistante gli spogliatoi, per cui la squalifica doveva essere annullato o al più ridotto. La C.S.A.T. letto il ricorso ed il referto di gara, ritiene l'impugnativa meritevoli di accoglimento. La sanzione applicata appare troppo gravosa rispetto ai fatti, per come descritti nel referto di gara, nonché non tiene conto della circostanza che il calciatore, nel mentre lasciava il terreno di gioco, subiva una provocazione peraltro da persona non identificata ma comunque riconducibile alla società Spartak S. Nicola. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo e ridurre la squalifica inflitta al calciatore Russo Francesco a due giornate effettive di gara; nulla per la tassa non versata.**

Così deciso in Napoli, in data 21.10.2019

**IL PRESIDENTE  
Avv. A. FROJO**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 25 ottobre 2019.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**